

**DECISIONE (UE) 2015/2037 DEL CONSIGLIO****del 10 novembre 2015****che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione promuove la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) come aggiornate, per contribuire agli sforzi dell'Unione volti a promuovere i diritti umani e un lavoro dignitoso per tutti, nonché ad eradicare la tratta degli esseri umani sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La protezione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro ne costituisce un elemento essenziale.
- (2) La Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, integrata dal protocollo del 2014, è una convenzione fondamentale dell'ILO e riguarda la regolamentazione che richiama norme fondamentali del lavoro.
- (3) Parti del protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro («protocollo») rientrano nelle competenze dell'Unione a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, alcune norme del Protocollo sono già coperte dall'acquis dell'Unione nel settore della politica sociale. A tale riguardo, l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettere a) e d) del protocollo, in particolare, riguardano materie coperte dalla direttiva 91/533/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, dalla direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> nonché dalle direttive sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, comprese la direttiva 89/391/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, la direttiva 94/33/CE del Consiglio <sup>(5)</sup> e la direttiva 92/85/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (4) L'articolo 19, paragrafo 4, della Costituzione dell'ILO, sull'adozione e la ratifica delle convenzioni, si applica per analogia ai protocolli, che sono accordi internazionali vincolanti, soggetti a ratifica e collegati a convenzioni.
- (5) Poiché solo gli Stati possono essere parti del Protocollo, l'Unione non può ratificarlo.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare il protocollo, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, relativamente alle parti di competenza dell'Unione a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE.
- (7) Le parti del protocollo che rientrano nella competenza conferita all'Unione diverse dalle parti relative alla politica sociale formeranno oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,

<sup>(1)</sup> Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

<sup>(5)</sup> Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

<sup>(6)</sup> Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti che rientrano nella competenza conferita all'Unione dall'articolo 153, paragrafo 2, TFUE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2016, i loro strumenti di ratifica del Protocollo presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. GRAMEGNA

---